

N. 764-4110-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LORETI)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TURNATURI, DE MARIA e NAPOLITANO FRANCESCO

*Presentata il 18 novembre 1963*

Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato

d'iniziativa dei Deputati LORETI, ZUGNO e MASSARI

*Presentata il 29 maggio 1967*

Provvedimenti in materia di riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria

*Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'Amministrazione finanziaria, specie negli ultimi tempi, il lavoro dei dipendenti si è notevolmente appesantito, per effetto dell'incremento quantitativo degli affari a cui fa riscontro, d'altra par-

te, la scarsità di personale. Difatti, mentre i ruoli organici dei due Ministeri delle finanze e del tesoro, approvati nel 1962 con leggi n. 959, n. 1289, n. 1290 e n. 1291, prevedono complessivamente n. 73.000 posti, sono

ancora vacanti n. 18.000, ossia il 25 per cento, con una economia di spesa pari a 36 miliardi annui di lire.

Ad accrescere tale carenza, si osserva che il volume dell'attività svolta dall'Amministrazione finanziaria è aumentato, nell'ultimo quinquennio, di oltre il 50 per cento.

Tale situazione determina un impegno veramente eccezionale da parte di tutto il personale finanziario, per far fronte alle esigenze di tutta l'Amministrazione statale, il cui andamento dipende, ovviamente, dal rendimento di quella finanziaria.

Pertanto, si rende necessario riconoscere il predetto notevole impegno produttivo del personale in questione, mediante l'erogazione di compensi incentivanti, giusta l'orientamento già assunto nei riguardi di altre categorie di personale (poste, ferrovie, ecc.).

Nel disciplinare tale trattamento incentivante, si reputa inoltre opportuno sanare le gravi sperequazioni retributive esistenti in tale importante settore della Pubblica amministrazione.

Difatti, al personale dell'Amministrazione finanziaria, vengono attualmente corrisposti trattamenti economici accessori largamente differenziati qualitativamente e quantitativamente, fra i diversi settori operativi, con punte massime, intermedie e minime, che non trovano rispondenza e, quindi, giustificazione in diversità di prestazioni.

Tale fenomeno è da attribuire ad un insieme di cause, fra cui, soprattutto, una stratificazione storica di norme particolarmente favorevoli ad alcuni settori e notevolmente esasperatesi negli ultimi tempi, per effetto della mancanza di una visione d'insieme nella regolamentazione della materia.

Altre diversità di trattamento si riscontrano, in periferia, tra il personale, che pure svolge attività e funzioni similari, nei settori delle imposte dirette, del Catasto e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Anche negli uffici centrali e periferici del Ministero del tesoro si riscontrano notevoli differenze retributive tra i diversi settori operativi.

A una così anomala situazione, che si concreta nella esistenza di numerosi quanto ingiustificati livelli retributivi, si cercò di porre parziale rimedio con un primo provvedimento perequativo, cioè con la legge 8 novembre 1961, n. 1162, istitutiva di un assegno personale in favore del personale di cui trattasi.

Ora, però, gli effetti di tale norma sono stati resi inefficienti, sia in conseguenza del conglobamento degli stipendi per tutti gli sta-

tali, che ha assorbito quasi per intero il citato assegno personale, sia per l'entrata in vigore di una normativa successiva, sia per la lievitazione di alcuni gettiti di « tributi speciali », dovuta al naturale incremento di alcune attività ad essi connesse.

Le cennate esigenze, incentivanti e perequative, peraltro, come è stato riconosciuto anche nei pareri delle Commissioni V (Bilancio), e I (Affari costituzionali), si inquadrano con quanto previsto dal Piano economico quinquennale, il quale, al capitolo XXIV, stabilisce la necessità di provvedere alla perequazione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti. Al capitolo XXIII, inoltre, è previsto, nell'ambito della riforma tributaria, il riordinamento degli uffici dell'amministrazione finanziaria, riordinamento che presuppone la necessaria mobilità del personale tra i singoli settori, la quale, a sua volta, è possibile solo in presenza di un organico ed uniforme trattamento economico incentivante.

Agli scopi di cui sopra si ritiene complessivamente ispirata l'unità proposta di legge.

\* \* \*

Con l'articolo n. 1 si rendono inoperanti le norme istitutive di tre forme di trattamento accessorio superate, nella natura e nella quantità, dall'evolversi della legislazione successiva. Così, viene abolito l'assegno personale sopra citato, di cui alla legge n. 1162 del 1961, che non risponde più alle finalità perequative per le quali venne a suo tempo istituito; si sopprimono, altresì, le due forme, attualmente esistenti nell'Amministrazione finanziaria, dei cosiddetti « compensi speciali », la cui assoluta discrezionalità di erogazione mai si concilia con gli scopi perequativi a cui la proposta di legge si ispira.

Con l'articolo n. 2 si provvede a istituire — attraverso idonei e più moderni « premi di incentivazione » — un trattamento economico accessorio generale ed uniforme per tutto il personale dipendente dai dicasteri delle finanze, del tesoro, del bilancio, delle partecipazioni statali e della Corte dei conti.

La corretta erogazione del nuovo trattamento viene garantita dalla necessità, per la amministrazione, di acquisire, nel fissarne i criteri di massima, il parere della Commissione paritetica di cui al secondo comma dello articolo in esame.

Il terzo comma ha valore del tutto perequativo, perché tende ad evitare che si creino situazioni di privilegio.

L'articolo n. 3, pure ispirato ad evidenti criteri perequativi, stabilisce una serie di incompatibilità tra il diritto ai cennati « premi di incentivazione » e quella forma di trattamenti accessori di cui attualmente fruiscono gli impiegati di alcuni settori, e che, per motivi di opportunità, connessi alla produttività degli uffici, si ritiene necessario lasciare inalterati.

In primo luogo, con la lettera *a*) dell'articolo in esame, i « premi di incentivazione » sono dichiarati incompatibili con le indennità corrisposte al personale degli uffici doganali, di quelli delle Imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici: tali indennità, difatti, se da una parte sono il corrispettivo di particolari prestazioni rese oltre il normale lavoro di ufficio, dall'altra vengono corrisposte in misura e con natura diverse da quelle generalmente previste dalla vigente normativa; per prestazioni di tali natura, ora, ove si consideri che siffatta diversità si giustifica proprio con il carattere incentivante, appare evidente la necessità di rendere incompatibili, salvi restando eventuali conguagli, le indennità in argomento con il trattamento incentivante generale.

Ad analogo criterio sono ispirate le incompatibilità previste dalle lettere successive.

Con l'articolo 4 - primo comma - si provvede a modificare la tabella « A » allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni. Detta tabella riguarda taluni tributi speciali corrisposti per particolari servizi resi dal Ministero delle finanze nell'interesse di privati cittadini. Al riguardo, si reputa opportuno ritoccare, aggiornandoli in relazione ai correnti valori monetari, gli importi della tariffa in argomento, i quali, pur costituendo il vero e proprio corrispettivo di prestazioni economicamente valutabili, sono attualmente ancorati, nella misura, a tariffe non più adeguate al corrente potere d'acquisto della lira.

Con la nuova tabella, inoltre, si coglie l'occasione di siffatta operazione di aggiornamento, per operare un'adeguata opera di coordinamento ed armonizzazione fra loro delle tre parti di cui è costituita, ciascuna delle quali è relativa ad un settore di attività (uffici delle imposte dirette - uffici del registro - uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali); ciò, in considerazione anche del fatto che il solo titolo II della tabella in argomento, riguardante gli uffici del registro, fu parzialmente rivalutato nel 1957, con la legge 14 luglio 1957, n. 580.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 prevedono, altresì, uno strumento perequativo fra le citate tre parti, assicurando, nel contempo, mediante il sistema delle ritenute da operare sui gettiti della tabella di cui al comma precedente, la necessaria disponibilità finanziaria per erogare i premi di incentivazione di carattere generale.

Il quarto comma contiene una norma transitoria, intesa a facilitare, in fase di prima applicazione della legge, le operazioni di ripartizione dei fondi e di erogazione dei « premi di incentivazione ».

Con il quinto comma si pone un limite massimo alla ripartizione dei tributi speciali, in relazione anche al limite minimo per essi previsto al terzo comma.

L'articolo 4-*bis* contiene una norma rivolta a consentire la possibilità per l'amministrazione di stipulare accordi con Enti pubblici e Società a partecipazione statale per il versamento forfettario dei tributi speciali in argomento.

Tale norma, come è evidente, è rivolta a favorire le predette persone giuridiche, in considerazione dell'interesse pubblico per il quale esse esplicano la propria attività.

L'articolo 5, con il quale si sostituisce il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, intende arrecare una nuova e più omogenea disciplina alla ripartizione dei proventi contravvenzionali, in considerazione della notevole attività esplicata in materia contenziosa dagli Uffici finanziari amministrativi (amministrazioni centrali delle finanze e del tesoro, Intendenze di finanza, uffici del registro, ecc.) che, invece, da tali proventi sono attualmente esclusi.

Con la norma di cui trattasi, peraltro, non si operano decurtazioni a carico degli attuali beneficiari, ma si opera una diversa destinazione della percentuale del 10 per cento che anche ora viene trattenuta all'atto della riscossione.

Con l'articolo 6 si sana la sperequazione esistente nel settore della finanza locale, destinando all'entrata del bilancio dello Stato le somme attualmente utilizzate per la erogazione dei compensi al personale della relativa direzione generale.

L'articolo 7 prevede il versamento ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione delle norme precedenti.

Con l'articolo n. 8, per contro, si prevede l'istituzione di appositi capitoli di spesa, su

cui stanziare le somme necessarie per l'erogazione dei « premi di incentivazione ». La ripartizione fra i capitoli, rispettivamente, delle finanze e del tesoro, è operata, appunto, in relazione ai fabbisogni di ciascun settore, variabili nel tempo in ragione delle fluttuazioni del personale in forza ai singoli uffici.

L'articolo n. 9 provvede all'abrogazione di tutte le norme precedenti, incompatibili con quelle di cui alla presente proposta.

L'articolo n. 10, infine, contiene le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

LORETI, *Relatore.*

## TESTO

### DELLA COMMISSIONE

#### **Riordinamento del trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri delle finanze e del tesoro.**

##### ART. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sono soppressi, limitatamente al personale civile di ruolo, non di ruolo ed operaio dipendente dai Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali e della Corte dei Conti, l'assegno di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, i compensi speciali corrisposti per eccezionali attività non altrimenti retribuibili, svolte in occasione di emissioni di buoni del tesoro poliennali, nonché l'indennità di cui all'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

##### ART. 2.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge, sono istituiti premi di incentivazione in favore del personale civile di ruolo, non di ruolo ed operaio, escluso quello di magistratura, che presti la propria opera presso le amministrazioni centrali e periferiche dei Ministeri delle finanze e del tesoro, del bilancio e delle partecipazioni statali e della Corte dei Conti. I criteri di massima per l'erogazione dei premi di incentivazione di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente con decreti dei Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio, sentita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni sindacali.

I premi di incentivazione non possono comunque superare l'importo complessivamente spettante al personale periferico del settore favorito, avente corrispondente qualifica, a titolo di tributi speciali e dei premi d'incentivazione previsti dal presente articolo.

## ART. 3.

I premi di incentivazione istituiti con il precedente articolo 2 non sono cumulabili, salva la corresponsione di eventuali conguagli, con i seguenti proventi:

*a)* le indennità ed i compensi a qualsiasi titolo percepiti dal personale dei ruoli periferici dipendente dall'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette;

*b)* i tributi speciali contemplati dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni;

*c)* gli emolumenti di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito in legge 26 settembre 1954, n. 870, e successive modificazioni;

*d)* i compensi, premi ed indennità di qualsiasi natura corrisposti al personale delle ragionerie centrali dalle amministrazioni presso le quali le ragionerie stesse esplicano le loro funzioni;

*e)* i compensi, premi ed emolumenti comunque percepiti, anche se gravanti su gestioni finanziarie diverse dal bilancio dello Stato.

Qualora i compensi, premi ed emolumenti di cui alla precedente lettera *e)* siano corrisposti a soggetti aventi qualità di revisori presso Enti, o partecipanti organi collegiali, l'incumulabilità è limitata alla quota di tali proventi eccedente il 10 per cento dello stipendio lordo annuo.

I compensi per lavoro straordinario ed i compensi di altra natura comunque corrisposti al personale di cui alla precedente lettera *a)*, nonché a quello in servizio presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e le rispettive Ragionerie centrali sono da considerare non cumulabili, ai sensi del presente articolo, per la quota annuale complessivamente eccedente i limiti di lavoro straordinario normalmente consentiti alla generalità degli impiegati statali dalle disposizioni legislative che regolano la materia.

## ART. 4.

La tabella *A* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

Sui gettiti derivanti dall'applicazione dell'annessa tabella *A* sono effettuate, per ciascuna delle tre parti di essa, ritenute differenziate, allo scopo di consentire la perequazione tra il personale destinatario della presente legge, secondo aliquote stabilite annualmente.

Tali ritenute saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere della Commissione di cui al precedente articolo 2, secondo comma, avuto riguardo ai gettiti forniti nell'anno precedente, al lordo dei prelievi da operare in favore dei fondi di previdenza.

Nei primi due anni di applicazione della presente legge, il decreto ministeriale di cui al presente articolo, sarà emanato al termine di ogni semestre, fatti salvi gli opportuni conguagli da operare nei decreti di fine anno.

Le somme complessivamente attribuite a titolo di ripartizione di tributi speciali non potranno, comunque, essere superiori al 30 per cento dello stipendio annuo lordo.

## ART. 5.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con propri decreti annuali, che le somme dovute da Enti pubblici e Società con capitale di proprietà statale o di altri Enti pubblici, a titolo di tributi speciali, istituiti con legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, siano corrisposte anziché per ciascuna formalità richiesta, in una somma complessiva predeterminata.

## ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, è sostituito dai seguenti:

« Dalle somme comunque riscosse per le pene pecuniarie e le ammende, in dipendenza di violazioni delle leggi tributarie, ovunque accertate, viene detratto il 10 per cento per spese di riscossione.

Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime, la ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie e le ammende, detratto il 10 per cen-

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to di cui al comma precedente, viene effettuata come segue:

- a) il 60 per cento all'erario;
- b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle amministrazioni civili e dei corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
- c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;
- d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le amministrazioni civili ed i corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle amministrazioni e dei corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti ».

## ART. 7.

L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente;

« le somme riscosse per multe e ammende, dedotte le spese, sono devolute come segue;

- a) il 50 per cento al comune, anche in caso di gestione appaltata;
- b) il 40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza, da corrispondere al personale della gestione<sup>2</sup> per la ricerca della materia imponibile nell'applicazione dell'imposta di consumo;
- c) l'1 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato, istituito ai sensi del successivo terzo comma;
- d) il 9 per cento ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Le questioni concernenti il riparto di dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa, ai termini dell'articolo 90.

In corrispondenza dei versamenti di cui alla lettera c) è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo con uno stanziamento pari all'importo dei versamenti stessi, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo ».

## ART. 8.

Nel bilancio d'entrata dello Stato è istituito un apposito capitolo, al quale sono versate le seguenti somme:

- 1) le ritenute sui tributi speciali, previste dall'articolo 4 della presente legge;

2) le eccedenze derivanti dalla ripartizione dei tributi speciali, in virtù dell'applicazione di quanto disposto con il precedente articolo 4, ultimo comma;

3) il 10 per cento previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1951, n. 168, quale modificato dall'articolo 6 della presente legge, detratte le spese effettivamente sostenute;

4) il 9 per cento previsto dall'articolo 10, lettera d), del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, quale, da ultimo, modificato con l'articolo 7 della presente legge;

5) le somme forfettarie riscosse in base all'articolo 5 della presente legge.

#### ART. 9.

Negli stati di previsione della spesa per i Ministeri delle finanze e del tesoro sono istituiti appositi capitoli, nei quali verranno disposti stanziamenti complessivi per somme corrispondenti alle disponibilità finanziarie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, con particolare riferimento agli stati di previsione, ivi comprese le successive variazioni, dell'anno 1965 per i compensi speciali relativi alla emissione di buoni del Tesoro, dell'anno 1966 per i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, per l'assegno di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e per l'indennità di cui all'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Nei medesimi capitoli di spesa verranno operati, con decreti del Ministro del tesoro, da emanarsi trimestralmente, stanziamenti per somme di pari importo dei versamenti in entrata previsti dal precedente articolo 8.

La ripartizione degli stanziamenti di cui sopra fra i capitoli di spesa, ivi previsti, dei Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio e delle partecipazioni statali sarà disposta in relazione del numero e delle qualifiche del personale dipendente dalle predette Amministrazioni, ammesso a fruire dei premi di incentivazione previsti dal precedente articolo 2.

#### ART. 10.

Sono abrogati l'articolo 2 del regio decreto 11 marzo 1923, n. 758, il primo ed il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, l'articolo 2

della legge 14 luglio 1957, n. 580, l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, limitatamente al personale previsto dagli articoli precedenti, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

ART. 11.

Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le maggiori entrate e con le riduzioni di spesa previste dagli articoli precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A.

TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I.

*Personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.*

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1) Certificati, copie ed estratti vari oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 5:			Quando i certificati di cui ai nn. 1) e 2) sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla Pubblica istruzione nonché ai fini di indennità e di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni copia, certificato od estratto . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
2) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 3:			
a) per ogni copia, certificato ed estratto . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per la pagina successiva . . . . .		50	
3) Diritto per la ricerca e consultazione degli atti catastali:			
a) per la prima 1/2 ora . . . . .	500		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora . . . . .	800		
4) Copia delle decisioni emesse dalle Commissioni tributarie oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 5:			
a) per ogni copia . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
5) Diritto per ricerca e consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte:			Le consultazioni non riguardanti gli atti catastali dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'Ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
a) per la prima 1/2 ora . . . . .	300		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora . . . . .	600		

Segue TABELLA A:

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
6) Lavori effettuati per conto di Enti impositori riguardanti tributi locali (ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più comuni):			Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni. Il Comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico della Finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri, salvo rivalsa delle rispettive quote.
a) diritto dovuto da ciascuna Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura . . . . .		600	
b) diritto dovuto da ciascun Comune interessato . . . . .		600	
c) diritto dovuto da ciascuna provincia . . . . .		600	
7) Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali, provinciali e camerali da riscuotere con ruoli ordinari di prima e seconda serie:			
a) diritto dovuto da ciascun Ente interessato . . . . .		150 per ogni 100 articoli	
8) Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile:			
a) diritto dovuto da ciascun ente interessato . . . . .		300 per ogni 100 articoli	
9) Lavori inerenti all'applicazione dei tributi compresi nei ruoli erariali . . . . .		500 per ogni 100 articoli	
10) Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrainposta comunale provinciale e camerale:			
a) diritto dovuto da ciascun ente interessato . . . . .		500 per ogni 100 articoli	
11) Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali:			
a) per ogni voltura eseguita calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 e dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	300		
12) Certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 . . . . .	600		
13) Diritto d'urgenza per il rilascio di certificati, copie ed estratti in genere entro il secondo giorno successivo alla richiesta . . . . .	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

Segue TABELLA A:

TITOLO II.

Personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1) Diritto per la ricerca e consultazione dei registri di atti e denunce o di bollette di pagamento:			
a) per la prima 1/2 ora . . . . .	300		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora . . . . .	600		
2) Copia od estratto di atti, denunce e documenti depositati negli uffici del registro quando il rilascio delle copie o degli estratti è consentito dalle norme vigenti, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 1:			
a) per ogni copia o estratto . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
3) Compilazione della domanda di voltura catastale . . . . .	200		I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del Catasto.
4) Certificato di denunciata successione da allegare alla domanda di voltura:			
a) per ogni certificato . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
5) Certificato di denunciata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:			
a) per ogni certificato . . . . .	200		
b) per ogni pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
6) Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate nonché di testamenti o di altri atti da allegare alla domanda di voltura:			
a) per ogni copia . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
7) Certificati di denunciata successione rilasciati ai fini della trascrizione:			
a) per ogni certificato . . . . .	200		Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare.
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A:

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
8) Certificato di definitiva valutazione . .	600		
9) Certificato di definito accertamento IGE	600		
10) Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 1 della presente tabella:			
a) per ogni certificato . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
11) Domanda di trascrizione del certificato di denunciata successione . . . . .			Il diritto di compilazione è dovuto una volta sola per ciascuna domanda di due esemplari. Il diritto di scritturazione è dovuto per ciascuna pagina dei due esemplari di ciascuna domanda.
a) per ogni domanda . . . . .	250		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
12) Per la riscossione dei contributi alla Cassa nazionale del notariato per ogni 100 lire . . . . .	2		
13) Per la riscossione dell'onorario complementare spettante alla Cassa nazionale del notariato sul maggior valore dei beni trasferiti accertati ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e di successione:			
a) per ogni 100 lire . . . . .	5		
14) Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati o procuratori:			
a) per ogni 100 lire . . . . .	2		
15) Copia delle decisioni emesse dalle Commissioni tributarie oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 1:			
a) per ogni copia . . . . .	100		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
16) Diritto di urgenza:			Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.
a) per il rilascio di copie e certificati entro il secondo giorno successivo alla richiesta . . . . .			
b) per la restituzione entro lo stesso giorno dell'originale degli atti registrati . . . . .	300		

Segue TABELLA A:

TITOLO III.

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
A) <i>Catasto terreni:</i>			
1) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Nel caso di catasto a sistema schematico si applicano le stesse tariffe con i criteri indicati al n. 3 per il Nuovo Catasto edilizio urbano. Quando trattasi di monografie di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione, le tariffe sono raddoppiate. Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonché ai fini d'indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni certificato copia od estratto . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	
2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ciascun foglio di mappa compreso . . . . .	200		
B) <i>Nuovo Catasto edilizio urbano:</i>			
3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema, totali o parziali di schede di partita, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonché ai fini d'indennità, di sovvenzioni e simili è dovuto un diritto fisso di lire 50.
a) per ogni partita . . . . .	300		
b) per la prima scheda di ciascuna partita . . . . .		100	
c) per ogni scheda di ciascuna partita, successiva alla prima . . . . .		50	
4) Certificati, copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni certificato o estratto . . . . .	200		
b) per la prima pagina . . . . .		100	
c) per ogni pagina successiva . . . . .		50	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA A:

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
5) Copie di planimetria di unità immobiliari urbane, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) formato semplice . . . . .	300		
b) formato doppio . . . . .	500		
C) <i>Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo Catasto edilizio urbano:</i>			
6) Studio, definizione ed introduzioni in atti delle volture catastali:			
a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	2.000		
b) per ogni tipo di frazionamento approvato . . . . .	1.500		
7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbana e gli abbozzi della stessa, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni copia o estratto . . . . .	1.000		Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe, le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4-1/2-1/1) in cui è contenibile il disegno richiesto:
b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante, quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti		50	1/4: lire 500; 1/2: lire 1.000; 1/1: lire 1.500.  In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a metà.
8) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
a) per la prima 1/2 ora . . . . .	500		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora . . . . .	800		
9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti .	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 764

#### ART. 1.

La tabella *A* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dalla tabella annessa, per la parte riguardante il Titolo I.

#### ART. 2.

Dall'intero ammontare dei tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella *A* - Titolo I - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, è prelevata, in aggiunta all'aliquota del 5 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e mutualità fra il personale provinciale delle imposte dirette, di cui alla legge 26 gennaio 1959, n. 27, una quota in ragione del 3 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

In corrispondenza al versamento della quota del 3 per cento indicata nel primo comma è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso per premi di diligenza e di operosità al personale in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette.

TABELLA A.

TRIBUTI SPECIALI PER I SERVIZI RESI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

TITOLO I.

*Personale degli Uffici distrettuali delle imposte dirette.*

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
1°) Certificati-copia-estratti vari:			Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini di lavoro, di studio, di assegni familiari, di indennità, sovvenzioni e simili, è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.
per ogni copia certificato od estratto . . .	200		
per la prima pagina . . . . .		100	
per le pagine successive . . . . .		50	
2°) Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali:			
per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 . . . . .	500		
3°) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo: . . . . .	200		
Diritto di scritturazione per la prima pagina . . . . .		100	
Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva. . . . .		50	
4°) Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati entro 5 giorni dalla richiesta . . . . .	300		
5°) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
per ogni ora o frazione di ora . . . . .	500		
6°) Diritto per il rilascio del certificato di definito imponibile (articolo 34 testo unico 29 gennaio 1958, n. 645) . . . . .	500		
7°) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni Amministrative.	200		+ lire 300 quando la richiesta è fatta con l'urgenza.
per la prima pagina . . . . .		100	
per ogni pagina successiva . . . . .		50	
8°) Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: . . . . .			Le consultazioni non riguardanti gli atti catastali dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'Ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge.
per ogni ora o frazione di ora . . . . .	500		

Segue TABELLA A.

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
9°) Lavori per conto di Enti impositori riguardanti tributi locali — Ripartizioni di reddito mobiliare che si produce in più comuni:			Le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura versano direttamente agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni. Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'articolo 161 del Testo Unico della Finanza Locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.
Comune. . . . .	300		
Provincia. . . . .	150		
Camera Commercio-Industria ed Agricoltura. . . . .	75		
10°) Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali, provinciali e camerale da riscuotere con ruoli Ordinari di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> serie:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . .		50 per ogni 100 articoli	
11°) Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel Ruolo Unico di Ricchezza Mobile:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . .		100 per ogni 100 articoli	
12°) Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei Ruoli Erariali:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . .		100 per ogni 100 articoli	
13°) Compilazione e tariffazione dei ruoli Speciali di sovrimposta comunale, provinciale e camerale:			Da ridursi a metà quando i ruoli vengono formati con il sistema meccanografico ai termini della legge 13 giugno 1952, n. 693.
a carico di ciascun Ente interessato . . . .		150 per ogni 100 articoli	

## N. 4110

## ART. 1.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge sono soppressi, limitatamente al personale civile dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro, l'assegno di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 ed i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 7 giugno 1946, n. 19.

Sono soppressi, altresì, i compensi speciali che vengono corrisposti per eccezionali attività non altrimenti retribuiti svolte in occasione di emissioni di Buoni del tesoro novennali 5 per cento.

Con la stessa decorrenza, viene istituito un premio di incentivazione in favore del personale civile — di ruolo e non di ruolo — ed operaio delle Amministrazioni centrali e periferiche delle finanze e del tesoro.

## ART. 2.

L'ammontare annuo lordo del premio da corrispondere a ciascuno dei suoi destinatari sarà calcolato in base alla formula  $C = \frac{S}{T}$  in cui  $C$  indica il coefficiente di retribuzione — quale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — dell'impiegato a cui il premio deve essere corrisposto,  $S$  le disponibilità finanziarie che deriveranno al bilancio dello Stato dall'applicazione del primo e secondo comma del precedente articolo 1, rispettivamente con riferimento agli stanziamenti complessivamente operati per gli anni finanziari 1966 e 1965 e  $T$  la somma degli anzidetti coefficienti di retribuzione in possesso degli impiegati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avranno titolo alla corrispondenza del premio di cui trattasi, tenuto conto di quanto disposto al seguente articolo 3.

## ART. 3.

Il premio d'incentivazione istituito con l'articolo 1 non è cumulabile, salva la corrispondenza del trattamento più favorevole, con i seguenti proventi:

a) le indennità ed i compensi a qualsiasi titolo percepiti dal personale dipendente dall'Amministrazione delle dogane ed imposte indirette;

b) i tributi speciali e gli emolumenti contemplati dalla tabella A allegata al decreto

legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni e dalla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534 convertito, con modificazione, nella legge 26 settembre 1954, n. 870 e successive modificazioni;

c) i premi d'incentivazione, di operosità e diligenza ed i diritti di segreteria comunque percepiti dal personale centrale del Ministero delle finanze e dal personale delle Intendenze di finanza;

d) i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 7 giugno 1946, n. 19;

e) i compensi, premi ed indennità di ogni genere corrisposti al personale delle ragionerie centrali delle Amministrazioni presso le quali le ragionerie stesse esplicano le loro funzioni;

f) i compensi, premi ed emolumenti comunque percepiti, anche se gravanti su gestioni finanziarie diverse dal bilancio dello Stato. È escluso dalla corresponsione del premio di incentivazione il personale in servizio presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, presso la Direzione generale cassa depositi e prestiti e presso le rispettive Ragionerie centrali.

#### ART. 4.

Ove in sede di riassetto retributivo per i pubblici dipendenti sia operato il riassorbimento di diritti, proventi e compensi di qualsiasi natura, anche se non gravanti sul bilancio dello Stato fruiti dal personale delle Amministrazioni statali, anche i premi d'incentivazione previsti dalla presente legge saranno riassorbiti in modo graduale, in relazione al piano di riforma della Pubblica amministrazione e tenendo particolarmente conto dei rischi e delle responsabilità del personale dell'Amministrazione delle finanze e del tesoro.

#### ART. 5.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

#### ART. 6.

Agli oneri finanziari dipendenti dalla applicazione della presente legge si farà fronte mediante le riduzioni di spesa disposte dal precedente articolo 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.